

RAPPRESENTANTI DEL SUPER CONDOMINIO:

Questo aspetto è stato regolato dal nuovo art. 1117 bis del cc e dall'art. 67 disp. att. cc, disciplinando l'assemblea del supercondomini, con modalità diverse per la convocazione e la partecipazione all'assemblea in base al numero dei partecipanti e alle materie all'ordine del giorno, imponendo anche la nomina di un singolo rappresentante per ogni edificio.

Dando per certa la conoscenza giuridica del supercondominio di cui all'art. 1117 bis cc, così recita l'art. 67, comma III, disp. att. bis cc " Nei casi di cui all'articolo 1117-bis del codice, quando i partecipanti sono complessivamente più di sessanta, ciascun condominio deve designare, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, del codice, il proprio rappresentante all'assemblea per la gestione ordinaria delle parti comuni a più condomini e per la nomina dell'amministratore. **In mancanza, ciascun partecipante può chiedere che l'autorità giudiziaria nomini il rappresentante del proprio condominio. Qualora alcuni dei condomini interessati non abbiano nominato il proprio rappresentante, l'autorità giudiziaria provvede alla nomina su ricorso anche di uno solo dei rappresentanti già nominati, previa diffida a provvedervi entro un congruo termine.** La diffida ed il ricorso all'autorità giudiziaria sono notificati al condominio cui si riferiscono in persona dell'amministratore o, in mancanza, a tutti i condomini."

Questa la disciplina nel caso in cui i "partecipanti" siano più di 60, mentre se meno di 60 o più di 60 (per materia di straordinaria amministrazione) si applica la normativa ordinaria del condominio, con la convocazione di tutti i condomini.